



Bruxelles, 22.1.2018
COM(2018) 39 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del codice doganale dell'Unione e sull'esercizio del potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 284 dello stesso**

1. INTRODUZIONE

Il 9 ottobre 2013 l'Unione europea (UE) ha adottato il codice doganale dell'Unione ("CDU"). Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione¹ è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, nonostante la maggior parte delle sue disposizioni sostanziali abbiano avuto effetto a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il CDU stabilisce un quadro giuridico che prevede norme e procedure doganali applicabili sul territorio doganale dell'UE che siano adeguate alle realtà commerciali attuali quali l'integrazione completa dei sistemi di produzione e consegna, il commercio elettronico e i moderni strumenti di comunicazione. Il suo obiettivo è quello di agevolare il flusso delle merci che transitano o entrano ed escono dall'Unione, al fine di rafforzare la competitività delle imprese europee, salvaguardando meglio, nel contempo, gli interessi finanziari ed economici dell'UE e degli Stati membri nonché la sicurezza e la protezione dei consumatori dell'Unione. Per conseguire tali obiettivi, il CDU punta in particolare a completare il passaggio delle dogane a un ambiente integrato, completamente elettronico e privo di supporti cartacei. Il CDU stabilisce requisiti in materia di dati e norme comuni per le dichiarazioni, le notifiche, le domande e le decisioni pre-arrivo e pre-partenza, il che richiede l'aggiornamento o la creazione di diciassette sistemi elettronici.

Sebbene le disposizioni legislative del CDU siano attualmente in vigore, i diciassette sistemi elettronici sono in fase di attuazione graduale e pertanto il codice prevede anche un periodo di transizione, che si estenderà fino alla fine del 2020, durante il quale sarà possibile continuare a utilizzare i sistemi elettronici o basati su supporti cartacei attualmente esistenti per le questioni doganali per cui non sono ancora disponibili i nuovi sistemi elettronici. Un periodo di transizione si applica anche alle autorizzazioni (ad esempio per il trattamento degli operatori economici autorizzati o per il ricorso ai regimi doganali "speciali") rilasciate a norma della precedente normativa quadro in materia di dogane, il codice doganale comunitario, che è possibile continuare ad applicare fino ad aprile 2019.

Benché il CDU si trovi ancora nella fase di transizione, la Commissione europea ha elaborato la presente relazione per tracciare un bilancio dello stato dell'attuazione delle disposizioni legislative e della realizzazione dei sistemi elettronici. La relazione risponde a una richiesta avanzata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 gennaio 2017² e all'invito formulato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 29 settembre 2016 sul seguito dato al codice doganale dell'Unione³.

Inoltre, con la presente relazione la Commissione informa, come richiesto, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al proprio esercizio della delega del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 284 del CDU.

La Commissione ha elaborato la presente relazione sulla base delle discussioni con gli Stati membri e le imprese dell'UE su questioni riguardanti l'attuazione del CDU e sulla base della propria analisi.

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1. Una rettifica (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 90) ha corretto un errore tipografico nel testo del 10 ottobre, nel quale la data di attuazione indicata era il 1° giugno 2016. Il testo votato dal Parlamento europeo e dal Consiglio fissava la data di attuazione al 1° maggio 2016.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sul tema "Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione" e risposta della Commissione – 2016/3024 (RSP).

³ Conclusioni del Consiglio sul seguito dato al codice doganale dell'Unione (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 2).

2. PREMESSA

a. Struttura giuridica

Il codice doganale dell'Unione (CDU) ha sostituito il codice doganale comunitario (di seguito "CDC") del 1992, che ha rappresentato il primo tentativo di consolidare le normative doganali dell'UE. Nonostante all'epoca costituissero un risultato notevole in grado di agevolare le imprese, le procedure e le pratiche previste dal codice doganale comunitario si basavano sull'uso di documentazione cartacea, non adeguata a un contesto imprenditoriale elettronico e più moderno. Inoltre, le crescenti responsabilità delle dogane in relazione a questioni che trascendono la riscossione dei dazi (ad esempio far fronte alle sfide concernenti la sicurezza e la protezione, i movimenti illeciti di denaro contante e i beni contraffatti) richiedono disposizioni legislative che rendano più efficiente l'organizzazione dei controlli doganali.

Ciò ha indotto la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto completa per determinare il giusto approccio da adottare per fronteggiare le sfide che si prospettano in ambito doganale⁴ e, sulla base dei risultati della stessa, ha presentato alla fine del 2005 una proposta concernente un codice doganale aggiornato e una decisione sui sistemi doganali elettronici. Tuttavia, per molteplici ragioni, ma in particolare poiché il trattato di Lisbona⁵ ha introdotto una nuova architettura giuridica con nuove norme e procedure in merito all'adozione delle disposizioni di esecuzione che accompagnano i regolamenti principali, la Commissione è stata costretta a "rifondere" il codice doganale aggiornato prima del sopraggiungimento della data di attuazione prevista.

Il 20 febbraio 2012 la Commissione ha pertanto proposto il codice doganale dell'Unione sotto forma di rifusione del codice doganale aggiornato, includendovi articoli che le conferiscono il potere di adottare norme dettagliate di integrazione ed esecuzione, che hanno allineato la normativa doganale dell'UE ai requisiti del trattato di Lisbona.

Il CDU è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, ma solo i poteri conferiti alla Commissione hanno avuto effetto a decorrere da tale data, mentre le altre disposizioni del codice sono divenute applicabili dal 1° maggio 2016. Nel frattempo la Commissione ha esercitato i propri poteri per adottare i seguenti atti giuridici, che, insieme al codice, vanno a formare il pacchetto legislativo CDU:

- i. l'"atto delegato" del CDU⁶, che integra determinati elementi non essenziali del codice;
- ii. l'"atto di esecuzione" del CDU⁷, che stabilisce norme procedurali uniformi per l'attuazione del codice;
- iii. l'"atto delegato transitorio" del CDU⁸, che stabilisce i mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni doganali fintanto che i sistemi elettronici previsti dal codice non sono operativi; e

⁴ SEC(2005)1543.

⁵ GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora

- iv. il "programma di lavoro" per il CDU⁹, che ha assunto la forma di una decisione di esecuzione della Commissione e che pianifica il calendario relativo ai sistemi elettronici.

Inoltre, a seguito di un dialogo costante con i rappresentanti del settore commerciale, il Parlamento europeo e gli Stati membri che ha portato all'identificazione di talune questioni tecniche, la Commissione ha agito rapidamente, insieme al Parlamento e al Consiglio, per affrontare tali questioni, adottando le seguenti modifiche al pacchetto legislativo persino prima che le nuove norme venissero applicate:

- v. due modifiche all'atto delegato del CDU:
 - o l'atto delegato transitorio ha modificato l'atto delegato al fine di garantire un passaggio senza ostacoli dal codice doganale comunitario al codice doganale dell'Unione il 1° maggio 2016¹⁰. È emerso che alcune disposizioni dell'atto delegato non possono essere applicate fino a quando i sistemi elettronici non saranno pienamente operativi e che pertanto erano necessarie alcune misure transitorie non solo nel CDU ma anche nell'atto delegato, affinché fosse possibile continuare a utilizzare sistemi basati su supporti cartacei o sistemi alternativi fintanto che i sistemi elettronici non saranno operativi;
 - o sono state apportate rettifiche a due disposizioni¹¹ dell'atto delegato del CDU che omettevano accidentalmente una disposizione di facilitazione del codice doganale comunitario. La rettifica garantisce che permanga una presunzione di una dichiarazione per l'ammissione temporanea, o la riesportazione, nel caso del traffico turistico e di talune merci specifiche come palette, container nonché navi e aeromobili che attraversano il territorio doganale. Per gli aeromobili che attraversano le frontiere dell'UE, in particolare, l'obbligo di fornire dichiarazioni orali o scritte avrebbe avuto gravi ripercussioni sul traffico frontaliero e turistico;
- vi. una rettifica tecnica all'allegato 12 dell'atto delegato transitorio del CDU¹², recante i formulari che devono essere utilizzati per le domande e le autorizzazioni.

Infine, nell'aprile 2016 la Commissione ha esercitato il potere di cui all'articolo 50 del CDU per adottare una decisione di esecuzione della Commissione¹³ recante norme dettagliate sull'istituzione di criteri di rischio e norme comuni per l'analisi dei rischi in materia di sicurezza ai fini dell'applicazione armonizzata di taluni controlli doganali a norma del codice doganale dell'Unione.

operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), che sostituisce la precedente versione del programma di lavoro di cui alla decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE del 29 aprile 2014 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

¹⁰ L'atto delegato transitorio ha modificato gli articoli 2, 3, 104, 106, 112, 113, 128, 138, 141, 144, 146, 181 e 184 dell'atto delegato del CDU e ha aggiunto gli articoli 122 *bis*, 124, 124 *bis*, 126, 126 *bis* e da 129 *bis* a 129 *quinquies*.

¹¹ Il regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione del 5 aprile 2016 (GU L 111 del 27.4.2016, pag. 1), ha corretto gli articoli 136 e 141 dell'atto delegato del CDU.

¹² Regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che rettifica l'atto delegato transitorio.

¹³ Decisione di esecuzione C(2016)2422 della Commissione, del 27 aprile 2016, sull'istituzione di criteri di rischio comuni per l'analisi dei rischi in materia di sicurezza.

b. Obiettivi e contenuto legislativo

Il CDU, in linea con le esigenze odierne, punta a offrire maggiore certezza e uniformità del diritto a beneficio sia delle imprese che delle amministrazioni doganali, a semplificare le norme e le procedure, a rendere più efficienti le operazioni doganali e ad automatizzare completamente tutte le relative procedure. Nel contempo, il CDU intende salvaguardare meglio gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri. Inoltre punta a tenere conto dell'evoluzione delle politiche e delle normative in altri ambiti che potrebbero influenzare il diritto doganale, ad esempio per quanto concerne la sicurezza delle importazioni. Di seguito sono illustrate alcune delle modifiche legislative più importanti introdotte dal CDU che sono conformi ai suddetti obiettivi:

- *nessuna limitazione al diritto di un rappresentante doganale* di fornire servizi in uno Stato membro diverso dal proprio luogo di stabilimento, al fine di garantire la parità di condizioni per gli scambi commerciali all'interno dell'unione doganale;
- *norme armonizzate sul processo decisionale* degli Stati membri, anche sul rilascio delle autorizzazioni da parte delle dogane. Tale disposizione è intesa a favorire gli scambi aumentando la prevedibilità, agevolando le procedure di domanda e introducendo norme migliorate e più rigorose sul diritto di un operatore commerciale di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione sfavorevole;
- *nuova semplificazione delle procedure di sdoganamento*. I criteri riguardanti gli operatori economici autorizzati (Authorised Economic Operators, AEO) possono essere utilizzati per determinare se gli operatori economici non autorizzati possono beneficiare di alcune semplificazioni, mentre altre restano appannaggio solo degli AEO:
 - tra le semplificazioni cui si applicano alcuni o tutti i criteri riguardanti gli AEO si annoverano le seguenti: i) rappresentanti doganali che desiderano fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti; ii) riduzioni delle garanzie globali riguardanti i dazi doganali dovuti; iii) approvazione di un luogo diverso dall'ufficio doganale competente per la presentazione delle merci; iv) autorizzazione a presentare dichiarazioni doganali sotto forma di "iscrizione nelle scritture del dichiarante"; v) autorizzazione per semplificazioni relative al transito; vi) autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito per la custodia temporanea; vii) autorizzazioni per il ricorso a regimi speciali (deposito doganale, uso finale, ammissione temporanea, perfezionamento attivo e passivo);
 - i benefici disponibili unicamente agli AEO (per compensare il fatto che gli operatori commerciali che desiderano ottenere lo status di AEO devono ora soddisfare ulteriori criteri) sono: i) riduzione totale o parziale della garanzia da fornire per beneficiare del pagamento dilazionato dei dazi; ii) sdoganamento centralizzato, che permette agli operatori di presentare dichiarazioni in dogana e pagare i dazi in modo centralizzato dal loro luogo di stabilimento anziché in altri Stati membri in cui le merci sono presentate in dogana; iii) deroga all'obbligo di presentare le merci nel quadro della semplificazione relativa all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; iv) "auto-valutazione", che consente agli operatori economici affidabili di calcolare l'ammontare dei dazi applicabili e di effettuare taluni controlli per conto della dogana; e v) permesso

di trasferire le merci in un altro Stato membro mentre sono ancora in regime di custodia temporanea (ossia prima che siano vincolate a un regime doganale);

- *standardizzazione delle norme applicabili alle decisioni doganali vincolanti sulle tariffe e sull'origine*: i) la validità di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) è ridotta da sei a tre anni, conformemente al limite applicabile alle informazioni vincolanti in materia di origine; e ii) la decisione ITV è ora vincolante nei confronti del titolare, il che significa che questi deve comunicare alle autorità doganali che è titolare di una decisione ITV per le merci dichiarate, in modo da evitare lo "shopping" di ITV, ossia la ricerca della decisione ITV più vantaggiosa;
- *introduzione di garanzie obbligatorie* per tutti i regimi doganali, in modo da salvaguardare le risorse proprie e gli interessi finanziari dell'UE, congiuntamente alla disponibilità di riduzioni a favore degli operatori economici molto affidabili e di dispense per gli AEO;
- *nuove norme di sicurezza e protezione che richiedono presentazioni multiple all'ingresso*, ossia non solo da parte del vettore ma anche dello spedizioniere e persino del destinatario, allineando così le disposizioni alle norme internazionali (ad esempio il quadro di norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane per rendere sicuro e facilitare il commercio globale);
- *allentamento delle norme sulla custodia temporanea*, compresa la proroga del periodo di custodia fino a 90 giorni (rispetto ai precedenti 20 o 45 giorni a seconda che le merci fossero trasportate per via marittima) e l'autorizzazione a spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture senza doverle vincolare a un regime di transito;
- *fusione dei regimi di "perfezionamento attivo", "trasformazione sotto controllo doganale" e distruzione*. Ora il titolare di un'autorizzazione a beneficiare di un regime doganale ha inoltre più tempo per decidere se riesportare le merci finali, farle distruggere o immetterle in libera pratica.

c. Sistemi elettronici

A norma del CDU, entro il 2020 lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali, dovrà basarsi interamente su procedimenti informatici. Questo è percepito come un passo importante per agevolare il commercio legittimo, ridurre gli oneri amministrativi e garantire che in tutta l'UE si applichino requisiti armonizzati. Per conseguire tale obiettivo sono attualmente in fase di aggiornamento o sviluppo diciassette sistemi elettronici, conformemente al calendario stabilito nel programma di lavoro per il CDU. Tali sistemi possono essere suddivisi in due categorie: i) i quattordici sistemi transeuropei che devono essere sviluppati o aggiornati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, compresi i sistemi centralizzati e i sistemi che hanno una componente nazionale che deve essere attuata dagli Stati membri, e ii) i tre sistemi nazionali che devono essere sviluppati o aggiornati dagli Stati membri.

I quattordici sistemi transeuropei (compresi quelli con componenti nazionali) sono i seguenti:

1. sistema degli esportatori registrati – *REX (Registered Exporters)* (nuovo): ha lo scopo di rendere disponibili informazioni aggiornate sia sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi SPG (paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, il quale fornisce un accesso preferenziale al mercato dell'UE) sia sugli operatori dell'Unione europea che esportano in paesi SPG e in taluni altri paesi;

2. sistema di informazioni tariffarie vincolanti – *ITV* (aggiornamento): ha lo scopo di allineare al CDU la banca dati contenente tutte le informazioni tariffarie vincolanti che sono state rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri;
3. sistema di decisioni doganali – *CDS (Customs Decisions System)* (nuovo): ha lo scopo di armonizzare in tutta l'UE le procedure riguardanti le decisioni doganali relative all'applicazione della normativa sulle dogane, agevolando le consultazioni durante il periodo decisionale e la gestione delle procedure di autorizzazione;
4. sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale – *UUM&DS (Uniform User Management & Digital Signature)* o "*portale UE per gli operatori commerciali*" (nuovo): ha lo scopo di fornire agli operatori commerciali un accesso diretto e armonizzato a livello dell'UE a diversi sistemi elettronici doganali definiti nel CDU;
5. sistema degli operatori economici autorizzati – *AEO (Authorised Economic Operators)* (aggiornamento): ha l'obiettivo di migliorare le procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni AEO tenendo conto delle modifiche del CDU;
6. sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici – *EORI (Economic Operator Registration and Identification)* (aggiornamento): ha l'obiettivo di effettuare un aggiornamento minore del sistema esistente che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e delle persone di paesi terzi che effettuano operazioni doganali nell'UE;
7. sistema di tariffa doganale comune e sorveglianza – *Surveillance* (aggiornamento): ha l'obiettivo di aggiornare, per conformarla ai requisiti del CDU, la banca dati esistente che registra e centralizza tutti i dati dell'UE sul commercio (importazioni ed esportazioni) forniti quotidianamente dalle autorità doganali nazionali;
8. sistema di prova della posizione unionale delle merci – *PoUS (Proof of Union Status)* (nuovo): memorizzerà, gestirà e reperirà tutte le dichiarazioni fornite dagli operatori economici per provare la posizione unionale delle loro merci;
9. nuovo sistema di transito informatizzato – *NCTS (New Computerised Transit System)* (aggiornamento): allinea il sistema di transito esistente ai nuovi requisiti del CDU, come la registrazione degli eventi "durante il trasporto", l'allineamento degli scambi di informazioni con i requisiti del CDU in materia di dati e l'aggiornamento e sviluppo di interfacce con altri sistemi;
10. sistema automatizzato di esportazione – *AES (Automated Export System)* (aggiornamento sia del sistema transeuropeo esistente sia dei sistemi di esportazione nazionali esistenti): ha lo scopo di attuare i requisiti del CDU per l'esportazione e l'uscita delle merci;
11. sistema di scambio standardizzato di informazioni per i regimi speciali – *INF* (nuovo): sviluppa un nuovo sistema per sostenere e ottimizzare le procedure di gestione dei dati e il trattamento elettronico degli stessi nell'ambito dei regimi speciali;
12. sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione – *CCI (Centralised Clearance for Import)* (nuovo): ha lo scopo di coordinare tra i pertinenti uffici doganali il trattamento delle dichiarazioni doganali e le autorizzazioni a svincolare le merci, affinché gli operatori economici possano centralizzare i propri rapporti con le autorità doganali;

13. sistema di gestione delle garanzie – *GUM (Guarantee Management)* (nuovo): ha lo scopo di consentire un'assegnazione e una gestione in tempo reale e in tutta l'UE delle garanzie doganali globali che gli operatori commerciali costituiscono laddove vi è il rischio che i dazi possano non essere pagati;
14. sistema di controllo delle importazioni – *ICS (Import Control System)* (aggiornamento): ha lo scopo di rafforzare la sicurezza e la protezione della catena di approvvigionamento migliorando la qualità, l'archiviazione, la disponibilità e la condivisione dei dati relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata e le pertinenti informazioni sui rischi e sui controlli.

I tre sistemi che gli Stati membri devono sviluppare o aggiornare sono i seguenti:

1. sistema di armonizzazione e facilitazione dei regimi speciali – *SP (Special Procedures)*: i sistemi nazionali dovranno attuare tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea e il perfezionamento attivo e passivo;
2. sistema di notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea – *NA, PN, TS (Notification of Arrival, Presentation Notification, Temporary Storage)*: definisce l'automazione delle procedure nazionali relative alle notifiche di arrivo dei mezzi di trasporto, alla presentazione delle merci e alle dichiarazioni di custodia temporanea, come descritto nel CDU, e sostiene l'armonizzazione in tutti gli Stati membri per quanto concerne lo scambio di dati tra operatori economici e autorità doganali;
3. sistemi nazionali di importazione – *NIS (National Import Systems)*: hanno lo scopo di attuare tutte le procedure e i requisiti in materia di dati derivanti dal CDU che riguardano le importazioni.

3. RIESAME

a. Stato di attuazione del pacchetto legislativo CDU

Il pacchetto CDU è stato attuato nel rispetto dei tempi previsti il 1° maggio 2016. Sinora la Commissione non ha identificato alcun problema rilevante nella sua applicazione, benché sia chiaro che i benefici e gli effetti del CDU saranno pienamente evidenti solamente quando tutti i relativi sistemi elettronici saranno stati sviluppati.

Dall'entrata in vigore del CDU la Commissione ha continuato a tenere riunioni periodiche con gli Stati membri e i rappresentanti del settore commerciale per individuare e affrontare i problemi riguardanti la normativa, assistere nella sua interpretazione ed esaminare le possibilità per un'ulteriore semplificazione delle procedure. Tale processo di consultazione è in linea con gli impegni assunti dalla Commissione nella sua comunicazione sul tema "Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance"¹⁴. La Commissione presta costantemente un'attenzione particolare all'esigenza di definire tempistiche realistiche e ai costi ed effetti generali che i cambiamenti comportano per le autorità doganali e gli scambi.

Inoltre, gli Stati membri e i rappresentanti commerciali hanno collaborato con la Commissione su diversi documenti di orientamento riguardanti l'applicazione pratica delle nuove norme.

¹⁴ COM(2016)0813 final.

La Commissione ha istituito una serie di gruppi di progetto¹⁵ nel quadro di Dogana 2020, che coinvolgono sia gli Stati membri che i rappresentanti del settore commerciale, al fine di esaminare alcuni aspetti operativi concreti:

- *un gruppo di progetto sulla semplificazione*, incaricato di esaminare i benefici dell'auto-valutazione, dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dello sdoganamento centralizzato;
- *un gruppo di progetto sulle importazioni di basso valore*, incaricato di analizzare il modo più opportuno per garantire la parità di condizioni tra gli operatori postali e i corrieri espresso, dato l'aumento delle vendite su Internet e il conseguente obbligo delle dogane di garantire controlli adeguati e tutelare i cittadini e gli interessi finanziari dell'UE senza ostacolare il commercio legittimo;
- *un gruppo di progetto sul transito*, incaricato di lavorare all'uso di un documento di trasporto elettronico (EDT) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo;
- *un gruppo di progetto sulle garanzie*, incaricato di esaminare come le condizioni per beneficiare di una riduzione totale o parziale del livello di garanzia globale potrebbero rispondere meglio alla realtà economica.

Inoltre, come previsto dal CDU, è in corso una sperimentazione pilota in collaborazione con gli operatori del settore commerciale e gli Stati membri, volta a testare nuovi metodi e trovare modi migliori per affrontare sfide come quelle determinate dall'aumento delle vendite su Internet, dalla mancanza di disponibilità di dati e dalla necessità di approcci basati su sistemi.

Tale processo di dialogo costante con le parti interessate ha portato, dal 1° maggio 2016, ad alcune ulteriori modifiche e aggiunte al pacchetto legislativo CDU, ossia:

- i. modifica dell'articolo 136 CDU riguardante le merci che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea. Tale modifica¹⁶ era necessaria per garantire un'adeguata sorveglianza doganale nel caso di talune merci che entrano nell'Unione attraverso un porto ma proseguono il tragitto su una nave container verso un secondo porto nell'UE e sono scaricate solamente in quest'ultimo. A seguito della modifica, le merci devono essere presentate anche alla dogana nel secondo porto;

¹⁵ Si veda il registro dei gruppi di esperti della Commissione all'indirizzo <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=search.result&page=1>.

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (GU L 354, 23.12.2016, pag. 32).

- ii. modifica dell'atto di esecuzione del CDU¹⁷ che adatta maggiormente la legislazione alle esigenze delle autorità e degli operatori e garantisce un'applicazione più efficace e uniforme delle norme. Le modifiche più significative, introdotte su richiesta dei rappresentanti del settore commerciale, possono essere riassunte come segue:
- sono state chiarite e semplificate le norme che disciplinano una dichiarazione a lungo termine del fornitore. I rappresentanti del settore commerciale hanno apprezzato in particolare la reintroduzione della possibilità per gli operatori di rilasciare in qualsiasi momento dell'anno una dichiarazione unica riguardante l'intero anno civile;
 - è stato concesso più tempo agli esportatori per ottenere un numero di esportatore registrato (REX) (che consente agli esportatori di autocertificare l'origine delle merci) ai fini dell'accordo commerciale tra l'UE e il Canada (CETA); e
 - sono state migliorate le norme per designare l'ufficio doganale di uscita in caso di esportazione seguita dal transito di merci sottoposte ad accisa;
- iii. adozione di un atto di esecuzione¹⁸ sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione. Esso stabilisce le norme che disciplinano il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (si veda la sezione b più in basso);
- iv. è probabile che l'atto delegato e l'atto di esecuzione dovranno essere modificati nuovamente nel 2018 per tenere conto, tra l'altro, dei seguenti punti:
- nuova *definizione di esportatore* all'articolo 1, punto 19, dell'atto delegato, che continuerà a imporre che l'esportatore sia stabilito nell'UE, rendendo tuttavia meno severa la condizione che l'esportatore debba essere titolare del contratto di vendita. I rappresentanti del settore commerciale sostengono che l'attuale definizione non rispecchi adeguatamente i modelli operativi esistenti, ad esempio nel caso in cui il venditore sia stabilito fuori dall'UE;
 - modifica degli articoli 114 e 134 dell'atto delegato del CDU per introdurre flessibilità nelle formalità doganali applicabili alle operazioni tra un *territorio fiscale speciale* e il relativo territorio continentale (ad esempio per le operazioni interne a un singolo Stato membro);
 - proroga oltre il singolo giorno per quanto riguarda il termine previsto dall'articolo 115 dell'atto delegato del CDU per la dichiarazione delle *merci custodite in un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea*. La modifica avrebbe lo scopo di garantire che il periodo sia più

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 149 del 13.6.2017, pagg. 19–56).

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione.

gestibile sia per gli operatori sia per le autorità doganali, pur mantenendolo breve in modo da evitare abusi;

- modifica di una disposizione esistente che richiede che una stampa del *giornale di pesca*, comprese le informazioni commerciali riservate, sia fornita alle autorità doganali dei paesi terzi affinché possano certificare che i prodotti ittici trasbordati e trasportati attraverso il loro paese o territorio non siano stati manipolati. L'industria ittica ha segnalato alla Commissione un problema legato all'obbligo di rivelare informazioni commerciali riservate riguardanti il luogo in cui è stato pescato il pesce, pertanto la modifica garantirebbe che non vengano condivise informazioni riservate appartenenti ai pescherecci dell'UE;
- modifica dell'atto delegato per ripristinare una disposizione che era presente nella normativa del codice doganale comunitario. I rappresentanti del settore commerciale hanno rilevato che il pacchetto CDU non contiene disposizioni che consentono esplicitamente ai titolari di autorizzazioni per l'uso finale di *stoccare in un singolo serbatoio* prodotti energetici classificati sotto diverse sottovoci. Per ragioni legate alle caratteristiche tecniche di tali prodotti, la restrizione rende praticamente impossibile utilizzare tali autorizzazioni per l'uso finale;
- modifica del quadro normativo applicabile alle *automobili noleggiate al di fuori dell'Unione da residenti nell'UE*. Attualmente, se non hanno una targa dell'UE le automobili sono soggette a dazi di importazione quando entrano nel territorio doganale dell'Unione (ad eccezione del caso in cui un residente nell'UE usa un'automobile a noleggio per fare rientro nel suo luogo di residenza). Tale disposizione è considerata troppo restrittiva nel caso in cui un residente nell'UE noleggi un'automobile per un periodo breve, pertanto l'atto delegato potrebbe essere modificato per ovviare alla questione;
- modifica delle norme di origine affinché sia possibile *riservare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti trasformati* ottenuti da merci importate ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale nel quadro del regime di perfezionamento attivo. La modifica offrirebbe agli operatori economici interessati un trattamento tariffario equivalente a quello di cui beneficiavano, nel quadro del regime doganale noto come trasformazione sotto controllo doganale, quando era in vigore il codice doganale comunitario;
- alcune modifiche tecniche volte ad adattare meglio alla situazione degli esportatori le norme sulla registrazione al sistema elettronico REX.

Oltre alle suddette modifiche più generali del pacchetto CDU, la Commissione ha esercitato in diverse occasioni i propri poteri nel quadro del CDU, come ha fatto nel quadro del codice doganale comunitario, per adottare atti di esecuzione a fini specifici o tecnici, ad esempio per la classificazione tariffaria delle merci e per le deroghe temporanee alle norme sull'origine preferenziale.

b. Stato di attuazione del programma di lavoro per il CDU

Il primo termine previsto per la messa in opera di alcuni dei diciassette sistemi elettronici elencati nel programma di lavoro per il CDU era il 2017; tale termine è stato rispettato:

- il 1° gennaio 2017 la Commissione ha lanciato il sistema degli esportatori registrati (REX). Questa nuova banca dati contiene i dati sugli esportatori registrati nei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell'UE e su alcuni operatori registrati nell'UE, anche nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Canada. Ciò consente agli operatori economici nell'Unione di controllare se un fornitore è registrato come autorizzato a rilasciare dichiarazioni sull'origine e permetterà alle autorità doganali dell'UE di raffrontare i numeri REX indicati nelle dichiarazioni doganali con la banca dati centrale. Circa 20 000 esportatori sono registrati nell'UE e circa 11 000 nei paesi beneficiari dell'SPG che applicano già il sistema. Il riscontro ricevuto dagli operatori economici, dalle autorità doganali dell'UE e dalle autorità competenti nei paesi beneficiari dell'SPG è molto positivo e finora non vi è stata alcuna lamentela;
- nell'ottobre 2017 la Commissione ha lanciato congiuntamente il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS). Il sistema di decisioni doganali rappresenta un passo importante per l'armonizzazione delle modalità con cui sono gestite le autorizzazioni doganali nei 28 Stati membri. Il sistema dispone di componenti comuni (portale UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di riferimento per i clienti) e componenti nazionali (portale nazionale degli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali). Esso consente il trattamento di ventidue autorizzazioni doganali, come quelle per le dichiarazioni semplificate, lo sdoganamento centralizzato, il perfezionamento attivo e passivo, le garanzie globali, il pagamento differito, il transito e altre ancora. L'operatore economico può presentare le domande di autorizzazione attraverso il sistema UUM&DS, che consente di accedere al sistema di decisioni;
- la prima fase del sistema di informazione tariffaria vincolante (ITV) si è conclusa nell'ottobre 2017, data obiettivo per il completamento della fase.

Si prevede che anche la maggior parte degli altri sistemi elettronici sarà ultimata entro le date stabilite nel programma di lavoro. Ci si attende infatti che l'80 % circa del lavoro della Commissione sui sistemi transeuropei sarà completato entro il 2020.

Tuttavia appare chiaro altresì che non tutti i sistemi potranno essere ultimati entro tale termine, il quale ha sempre rappresentato un obiettivo ambizioso, data la complessità del compito e il costo dell'introduzione di nuovi sistemi elettronici in tutta l'UE. Quando è stato fissato il suddetto termine si prevedeva che le norme che integrano e attuano il CDU (l'atto delegato, l'atto di esecuzione e l'atto delegato transitorio) sarebbero state adottate poco tempo dopo l'adozione del CDU nel 2013, affinché le loro disposizioni potessero essere prese in considerazione in fase di sviluppo dei sistemi elettronici. Tuttavia, le discussioni su tali norme si sono protratte molto più a lungo del previsto e gli atti sono stati adottati nella loro forma definitiva solo a fine 2015/inizio 2016. Ciò ha comportato a sua volta un ritardo nell'elaborazione delle specifiche funzionali per i sistemi elettronici che trattano le dichiarazioni e le notifiche, che si basano sui requisiti in materia di dati stabiliti nell'allegato B dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione del CDU. La complessità dei sistemi è divenuta evidente solo quando sono state ultimate tali specifiche tecniche.

Inoltre, l'armonizzazione dei requisiti in materia di dati (ossia i dati che le autorità doganali degli Stati membri chiedono agli operatori economici) si è dimostrata una delle sfide principali per lo sviluppo dei sistemi elettronici. L'armonizzazione dei dati è essenziale per l'interoperabilità dei diversi sistemi elettronici e per un'applicazione armonizzata delle norme giuridiche. È inoltre fondamentale per garantire l'allineamento ai modelli internazionali di dati come quello dell'Organizzazione mondiale delle dogane, assicurando dunque legami con i sistemi informatici dei paesi terzi e agevolando gli scambi. Tale lavoro richiede tuttavia un investimento molto più consistente del previsto in termini di tempo e di risorse finanziarie nel riprogrammare completamente alcuni dei sistemi elettronici esistenti.

Un'altra sfida consiste nel fatto che, poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi tra loro, è importante attuarli nel corretto ordine (sequenziamento) affinché siano rispettate le interdipendenze e i cambiamenti per le amministrazioni e gli operatori siano introdotti in maniera strutturata e coerente.

In relazione all'aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni (ICS) si pongono questioni specifiche. Il sistema è stato concepito per rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza sorte a seguito degli attentati dell'11 settembre e nel quadro delle norme sul commercio internazionale avallate dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Esso impone ai vettori di trasmettere un certo numero di dati per via elettronica all'ufficio doganale dell'UE di primo ingresso prima che le merci entrino nel territorio e, nella maggior parte dei casi, anche prima che esse lascino il paese di esportazione. L'obiettivo previsto dal CDU è quello di migliorare l'attuale ICS. L'"ICS2" introdurrebbe, ad esempio, un archivio europeo centrale al fine di raccogliere informazioni anticipate di alta qualità e in tempo reale sui carichi, permetterebbe presentazioni multiple (il che significa che non solo un vettore, ma anche un importatore, un destinatario o altre persone interessate potrebbero fornire i dati necessari sulle merci che entrano nell'unione doganale), offrirebbe un'interfaccia armonizzata per gli operatori che consentirebbe agli operatori economici di presentare informazioni anticipate sui carichi in modo standardizzato e armonizzato, e metterebbe a disposizione strumenti per aiutare le autorità doganali a filtrare gli elevati volumi di informazioni contenute nell'archivio a fini di gestione del rischio. Appare tuttavia evidente che il lavoro necessario per l'ICS è molto più consistente del previsto, in particolare dati gli elevati requisiti di sicurezza riguardanti i dati contenuti nell'archivio centrale, i considerevoli costi operativi, la suddetta necessità di armonizzare i requisiti in materia di dati e l'esigenza di funzionalità maggiormente condivise a livello dell'UE, in modo da ridurre i requisiti per i costosi investimenti nazionali paralleli.

c. Prossime fasi

La Commissione continuerà a tenere discussioni periodiche con gli Stati membri e le imprese per garantire che il CDU *agevoli gli scambi*. La semplificazione della normativa doganale e delle relative procedure introdotta dal CDU sta già avendo un impatto positivo ed è già stata ampiamente apprezzata dagli operatori economici. Alcuni sostengono, tuttavia, che il CDU non faccia abbastanza per agevolare gli scambi, sottolineando che lo status di AEO è ora obbligatorio per poter beneficiare di talune semplificazioni e che ciò arrecherà svantaggi alle piccole imprese che non sono in grado di investire nell'acquisizione di tale status, benché sia stato proprio il mondo imprenditoriale a chiedere alcuni benefici particolari per gli AEO in cambio degli investimenti e degli sforzi compiuti dagli operatori economici che investono per ottenere l'autorizzazione AEO. Molti rappresentanti del settore commerciali mettono inoltre in risalto che passerà troppo tempo prima che i benefici del CDU si materializzino completamente a causa dei lunghi periodi di transizione previsti, in cui in alcuni Stati membri

continueranno a coesistere anche i sistemi basati su supporti cartacei; a dispetto di ciò, altri chiedono invece periodi di transizione più lunghi per l'adempimento di tutti i nuovi requisiti elettronici. Inoltre, alcuni rappresentanti del settore commerciale rilevano persistenti differenze tra gli Stati membri nell'interpretazione delle norme.

La Commissione continuerà anche a lavorare in stretta consultazione con le parti interessate al fine di *identificare errori e anomalie tecniche* nel pacchetto legislativo. Gli atti giuridici del CDU superano le 2 000 pagine ed è pertanto inevitabile che continueranno a essere necessari adattamenti del pacchetto legislativo. Il precedente codice doganale comunitario e le relative modalità di applicazione hanno richiesto numerose modifiche.

Per quanto riguarda le autorità doganali, una funzione essenziale consiste nel *salvaguardare le entrate e garantire sicurezza e protezione*. È pertanto necessario proseguire gli sforzi per garantire un giusto equilibrio tra i controlli e la facilitazione degli scambi e una rapida risposta a qualsiasi problema in merito. Tale lavoro richiederà un impegno costante e intenso con il Parlamento europeo, la Corte dei conti europea e i servizi della Commissione responsabili della salvaguardia delle risorse proprie dell'UE e della lotta alle frodi.

Per quanto concerne i *sistemi elettronici previsti dal CDU*, la Commissione ritiene necessario prorogare il termine per alcuni di essi, al fine di garantire un'attuazione senza ostacoli degli altri sistemi entro la data obiettivo del 2020. Gli Stati membri e le imprese necessitano di tempistiche realistiche e di certezza del diritto in merito alle disposizioni sullo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali e hanno bisogno in media di due anni per adottare le disposizioni necessarie per ciascun sistema elettronico. Se si prevede che alcuni sistemi non saranno attuati entro il termine, è necessario chiarirlo entro il 2018 e garantire certezza in merito alle norme giuridiche che troveranno applicazione in assenza di tali sistemi.

Di conseguenza, la Commissione propone quanto segue:

- i) essa effettuerà una valutazione intermedia del CDU entro la fine del 2021 e un controllo completo dell'adeguatezza una volta che tutti i sistemi elettronici saranno stati attuati. Il controllo dell'adeguatezza consentirà alla Commissione di decidere nel più lungo termine se sono necessari cambiamenti significativi delle politiche affinché il CDU rimanga adeguato allo scopo in un contesto commerciale di portata mondiale e continui a garantire un corretto equilibrio tra la facilitazione degli scambi e i controlli;
- ii) prima del controllo dell'adeguatezza la Commissione potrebbe continuare a presentare proposte di rettifiche o modifiche tecniche al pacchetto legislativo CDU che si rendano necessarie per garantire che il quadro legislativo continui a funzionare senza ostacoli;

iii) la Commissione prenderà in esame la possibilità di presentare all'inizio del 2018 una proposta legislativa di proroga del termine per continuare a ricorrere alle disposizioni transitorie relative al limitato numero di sistemi elettronici che non possono essere pienamente attuati entro il termine del 2020. A ciò seguirà una decisione di esecuzione della Commissione con un relativo aggiornamento del programma di lavoro. Allo stato attuale delle cose, i sistemi che probabilmente richiederanno ulteriore lavoro oltre il 2020 sono:

- l'aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni (ICS), del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) nonché della componente relativa alle esportazioni del sistema dei regimi speciali; e
- l'introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), del sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS) e del sistema di gestione delle garanzie (GUM).

La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito ai sistemi elettronici che richiedono ulteriore lavoro e sulla base delle loro risposte ha elaborato una pianificazione provvisoria. Ha inoltre consultato i rappresentanti del settore commerciale in occasione delle riunioni periodiche del gruppo di contatto per gli operatori, che riunisce rappresentanti di diverse associazioni commerciali.

4. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

A norma dell'articolo 284 CDU, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 290 TFUE, allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 ottobre 2013. L'articolo 284, paragrafo 2, impone alla Commissione di elaborare una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esercizio del suo potere di adottare atti delegati. La Commissione deve formulare la relazione al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 30 gennaio 2018.

Il CDU conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati nel quadro delle seguenti disposizioni: articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 e 279.

Fino al novembre 2017 la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati quattro volte (si veda la sezione 2, lettera a):

- a) per adottare l'atto delegato del CDU¹⁹. La tabella nell'allegato mette in relazione le disposizioni contenute nell'atto delegato del CDU con i poteri conferiti alla Commissione dal codice;
- b) per adottare l'atto delegato transitorio del CDU²⁰, sulla base del potere di cui all'articolo 279 del codice;
- c) per rettificare gli articoli 136 e 141 dell'atto delegato del CDU²¹, sulla base del potere di cui all'articolo 160 del codice; e

¹⁹ Si veda la nota 6.

²⁰ Si veda la nota 8.

- d) per rettificare l'allegato 12 dell'atto delegato transitorio del CDU²², sulla base del potere di cui all'articolo 279 del codice.

In fase di elaborazione degli atti delegati la Commissione ha consultato tutte le parti interessate pertinenti, in particolare gli operatori economici e gli esperti degli Stati membri nei settori del commercio, della logistica e dell'impresa. Gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale hanno discusso e avallato le disposizioni contenute negli atti delegati.

Durante lo svolgimento delle procedure e del processo decisionale la Commissione ha provveduto alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio non si sono opposti all'adozione di alcuno degli atti.

Al fine di garantire che la normativa doganale dell'UE sia costantemente adattata ai requisiti tecnici e ai progressi tecnologici dell'attività doganale, la Commissione ritiene che la delega di potere conferitale dal codice dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 284, paragrafo 2, CDU.

5. CONCLUSIONE

Con la presente relazione la Commissione adempie i) alla richiesta del Parlamento europeo di elaborare una relazione sull'attuazione del CDU e ii) al suo obbligo di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sul suo esercizio della delega di poteri di cui all'articolo 284, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Per quanto riguarda l'attuazione del CDU, la Commissione ritiene un risultato considerevole che il codice, che ha introdotto cambiamenti notevoli, non abbia incontrato gravi problemi legislativi durante i primi diciotto mesi della sua attuazione. Il processo di consultazione periodica con gli Stati membri e gli operatori ha portato alla rapida risoluzione di tutti gli errori tecnici emersi dall'adozione del codice nel 2013. Allo stesso tempo, è chiaro che l'impatto del CDU dovrà essere esaminato in maniera completa in futuro, allo scopo di stabilire se il codice ha conseguito gli obiettivi per i quali è stato concepito o se si renderanno necessari ulteriori adeguamenti delle politiche. La Commissione propone quindi di:

- effettuare entro il 2021 una valutazione intermedia del quadro giuridico del CDU e dei sistemi elettronici attuati entro tale data;
- svolgere un controllo più esaustivo dell'adeguatezza una volta che tutti i sistemi elettronici saranno stati attuati;
- continuare a proporre rettifiche o modifiche tecniche al pacchetto legislativo CDU onde garantire che il quadro legislativo continui a funzionare senza ostacoli;
- prendere in esame la possibilità di presentare all'inizio del 2018 una proposta legislativa volta a modificare il CDU in modo da prorogare non oltre il 2025 il periodo durante il quale è possibile ricorrere alle disposizioni transitorie riguardanti le formalità doganali espletate dai sistemi elettronici che non possono essere pienamente attuati entro il 2020;

²¹ Si veda la nota 11.

²² Si veda la nota 12.

- aggiornare il programma di lavoro per il CDU attraverso una decisione di esecuzione della Commissione.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 284, paragrafo 2, CDU, la Commissione ritiene di aver esercitato tali poteri in maniera attiva e appropriata. Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che tale delega di potere dovrebbe essere prorogata per consentirle di proporre ulteriori misure necessarie ad adeguare la normativa doganale al progresso tecnico e tecnologico e alle dinamiche degli scambi.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

Allegato

Disposizioni del CDU sul conferimento di poteri	Disposizioni degli atti delegati del CDU adottate conformemente alla delega di potere
Articolo 2	Articoli 114, 134 e 188
Articolo 7 (mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati)	Articoli 2, 3, 4, 9, 19, 21, 38, 39, 40, 82, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 116, 124, 124 <i>bis</i> , 125, 126, 126 <i>bis</i> , 127, 129 <i>bis</i> , 129 <i>ter</i> , 130, 131, 132, 133, 144, 154, 157, 160, 163, 164, 165, 175, 178, 181, 184, 185, 190, 196, 238, 241, 246, 247 e 249
Articolo 10	Articoli 5, 6 e 7
Articolo 20	Articolo 210
Articolo 24 (decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale)	Articoli 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 82, 92, 97, 121, 123, 156, 162, 171, 172, 173, 186, 192, 194 e 205
Articolo 31 (revoca e modifica di decisioni favorevoli)	Delega non ancora utilizzata: la disposizione riguarda 1) casi in cui una decisione favorevole destinata a diverse persone può essere revocata sia in relazione alla persona che omette di ottemperare a un obbligo imposto da tale decisione sia in relazione alle altre persone coinvolte; 2) casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data in cui prende effetto la revoca o la modifica.
Articolo 36 (gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti)	Delega non ancora utilizzata: la disposizione riguarda: 1) i casi specifici di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 8, in cui devono essere revocate decisioni relative a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) e a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO); 2) i casi di cui all'articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti riguardanti altri fattori sulla base dei quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure relative allo scambio di merci.
Articolo 40	Articoli 23, 24 e 25
Articolo 62	Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36
Articolo 65 (origine preferenziale)	Articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70

Articolo 75	Articolo 71
Articolo 88 (obbligazione doganale)	Articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 168
Articolo 99	Articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86
Articolo 106	Articoli 88 e 92
Articolo 115	Articoli 89, 90 e 91
Articolo 122	Articoli 98, 99, 100, 101 e 102
Articolo 126	Articolo 103
Articolo 131 (rimborso e sgravio)	Articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113
Articolo 142 (luoghi designati per la presentazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell'UE)	Articolo 115
Articolo 151 (condizioni e autorizzazione per la custodia temporanea)	Articoli 115, 116, 117 e 118
Articolo 156 (posizione doganale delle merci)	Articoli 119, 120, 121, 122, 122 <i>bis</i> , 128, 129, 129 <i>quater</i> , 129 <i>quinqies</i> e 182
Articolo 160 (vincolo delle merci a un regime doganale)	Articoli 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143
Articolo 164	Articolo 155
Articolo 168 (dichiarazioni semplificate)	Articoli 145, 146, 147 e 183
Articolo 175	Articoli 148 e 248
Articolo 180	Articolo 149
Articolo 183 (iscrizione nelle scritture del dichiarante)	Articolo 150
Articolo 186	Articoli 151 e 152
Articolo 196	Articolo 153

Articolo 206	Articoli 158 e 159
Articolo 212 (condizioni generali concernenti i regimi speciali)	Articoli 161, 163, 165, 166, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 218, 239, 240, 242 e 243
Articolo 216	Articoli 174, 217, 218 e 237
Articolo 221	Articoli 179 e 180
Articolo 224	Articolo 169
Articolo 231	Articoli 187 e 189
Articolo 235 (transito unionale)	Articoli 191, 193, 195, 197, 198, 199 e 200
Articolo 253 (uso specifico)	Articoli 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236
Articolo 265	Articoli 244 e 245